Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

-

Piano di Prevenzione della Corruzione

(ai sensi della legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dei decreti attuativi e del Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.)

Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio

Parte Speciale A

15 giugno 2026

(rev.3)

Sommario

1 Premessa

La presente Parte Speciale A del modello organizzativo ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è finalizzata a descrivere i criteri di mappatura e di valutazione dei rischi reato ex D. Lgs. 231/01

2 Riferimenti normativi e metodologici

Per la redazione della presente Parte Speciale A, si è fatto riferimento a:

- il **D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231** "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*",
- la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", i decreti attuativi e il Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.*

Si sono inoltre tratti elementi di riferimento teorici e generali da:

- le **"Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" elaborate da Confindustria** e "validate" dal Ministero della Giustizia (da qui in poi "Linee Guida Confindustria").
- La **Linea guida ISO 31000:2010** "*Gestione del rischio - principi e linee guida*".

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (da qui anche solo **"Decreto"**), all'art. 6, comma 2, indica in maniera specifica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo; in particolare le lettere a) e b) rimandano, sostanzialmente, alla elaborazione di un sistema di gestione dei rischi.

2.1 Linee Guida Confindustria

Per rispondere alle esigenze dell'art. 6, comma 2, del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo sostanzialmente equivalente ad un sistema di gestione dei rischi (*risk management*) che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati "presupposto" dal Decreto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati "*presupposto*" dal Decreto *("processi sensibili")*;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati "*presupposto*" dal Decreto da prevenire.

2.2 Sistema d'identificazione e gestione dei rischi

Ai fini del presente documento, le fasi fondamentali in cui si articola il sistema di gestione dei rischi sono le seguenti:

1. identificazione delle aree a rischio o aree sensibili *("risk mapping")*;
2. rilevazione del sistema di controlli esistente e progettazione finalizzata alla mitigazione dei rischi reato *("risk assessment e risk management")*.

3 Ambito di applicazione dell'analisi e valutazione dei rischi/reato 231

La Spezia Risorse S.p.A. ("da qui "*Spezia Risorse*" o la "*Società*") ha avviato un progetto finalizzato alla realizzazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01. A tale fine è stato costituito un Gruppo di lavoro avente il compito di:

- facilitare le relazioni con il personale della Società coinvolto dal progetto;
- verificare ed approvare i risultati ottenuti durante le diverse fasi del progetto;
- approvare i documenti redatti durante le fasi del progetto da portare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.
- rilevare le procedure esistenti, le informazioni e la documentazione utile alla realizzazione della cosiddetta "*mappatura*" dei rischi per le varie aree aziendali (operando principalmente per differenza rispetto a quanto già realizzato e adottato).

4 Metodologia di lavoro

4.1 Realizzazione del progetto

Per realizzare la fase di analisi e valutazione dei rischi in relazione alla commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231 (di seguito "Reati Presupposto") all'interno della Società, sono state svolte le seguenti attività operative e metodologiche:

- costituzione di un Gruppo di Lavoro;
- condivisione della metodologia di lavoro da utilizzarsi nel progetto e definizione del piano di lavoro;
- predisposizione ed utilizzo di apposite *check-list*, utilizzate durante le interviste di analisi e valutazione dei rischi di commissione dei Reati Presupposto ai responsabili delle divisioni aziendali.

Le interviste svolte dai Consulenti sono documentate da verbali dedicati, approvati dai Responsabili aziendali intervistati.

4.2 Documentazione analizzata

Per le indagini documentali si è analizzata la seguente documentazione (o se ne è verificata l'esistenza o la non sussistenza):

I. Informazioni societarie

- Dati concernenti la sede e le attività svolte;
- Assetto proprietario.
- Organigrammi aziendali e funzioni aziendali (con eventuale mansionario/job description, regolamenti e ordinamenti);
- Sistema organizzativo.

II. Atto costitutivo, poteri e servizi in outsourcing

- Statuto;
- Atti di assemblee che hanno portato a sostanziali modifiche dell'atto costitutivo;
- Sistema delle deleghe: poteri del Presidente, dei procuratori e dei soggetti delegati;

- Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

III. Documento di valutazione dei rischi (ex D.Lgs. 81/08)

IV. Regolamento per la proiezione dei dati personali - Reg. (CE) n. 2016/679/UE

4.3 Introduzione al risk assessment e risk management

In senso generale, il termine **rischio** esprime un'esposizione all'incertezza. Il rischio è un'entità stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi.

La capacità d'identificazione e valutazione dei rischi (*risk assessment*) e la capacità di governo dell'intero processo di gestione dei rischi (*risk management*) sono un elemento di buon governo e, quindi, di un più probabile successo della gestione aziendale. Ogni azione umana e, a maggior ragione, l'attività legata al business, è soggetta al rischio: il governo del rischio è quindi un tratto distintivo dell'azione imprenditoriale, nonché una componente fondamentale del management.

Realizzare interventi di risk assessment significa quindi identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimandone il valore e verificandone il livello di accettabilità, in coerenza con i criteri definiti dal management aziendale. Tale valutazione consentirà di ordinare i vari rischi secondo priorità, onde poter orientare l'attenzione del management e la scelta di soluzioni di gestione.

Tali concetti di base concernenti la valutazione e la gestione dei rischi aziendali sono appropriati anche nell'analisi dei rischi di commissione dei "*reati presupposto*" del Decreto.

Molteplici sono gli approcci alla gestione del rischio e numerosi sono gli standard e le linee guida internazionali di riferimento tra cui citiamo la linea guida ISO 31000:2010 cui ci si è ispirati per le fasi di risk management e risk assessment del Modello 231.

In particolare, la linea guida ISO 31000 fornisce principi e indirizzi generali sulla gestione di qualsiasi tipo di rischio per ogni tipo di organizzazione, la norma si sviluppa sulla base di alcuni principi cardine quali il fatto che il risk management è parte integrante di tutti i processi organizzativi e soprattutto del processo decisionale.

5 Sintesi dell'attività di risk management sviluppata

5.1 Finalità della mappatura

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce un elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società.

Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati sono riportati all'interno di specifiche tavole sinottiche che consentono di identificare i rischi rilevanti a livello di **rischio lordo** (cioè senza valutare l'effetto dei presidi in essere) e a livello di **rischio netto** (cioè con la disponibilità e l'applicazione dei presidi in essere).

Viene poi affidata a una seconda fase l'individuazione d'idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di nessuna o bassa gravità ed in quanto tale "accettabile".

5.2 Identificazione delle aree a rischio

Per la mappatura delle aree a rischio è stato scelto come proprio approccio metodologico quello riportato nella presente Parte Speciale A.

La fase di "*identificazione delle aree a rischio*" è consistita nell'inventariazione:

- le **funzioni aziendali di attività dove incorrono rischi potenziali di commissione del reato,** come riportato nell' *Analisi preliminare delle funzioni a rischio - Parte speciale B,*
- **i processi in cui i reati presupposto hanno possibilità di essere commessi:** come riportato nella *Mappatura dei processi sensibili - Parte speciale C.*

In particolare le Linee Guida Confindustria intendono, per inventariazione degli ambiti di attività, l'analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare dove (in quale area / settore di attività / funzione) e secondo quali modalità (processi), si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

Per ogni area identificata a seguito di tale analisi si procede poi alla identificazione delle cause del rischio di commissione dei reati individuati. Sono possibili diversi approcci per lo svolgimento di tale processo: per attività, per funzioni, per processi. Esso comporta, in particolare, il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano, in via astratta, interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Le valutazioni dei livelli di rischio reato 231 della Società, riportate nelle Parti Speciali, sono state condotte sulla base delle analisi effettuate tramite interviste ai Responsabili aziendali interessati (cfr § 3.1) e facendo riferimento a una metodologia di valutazione dei rischi (riportata nella presente parte speciale A) che garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/01 in merito alla mappatura e valutazione dei rischi e, quindi, in linea con una costruzione del Modello 231 che presenti la caratteristica di "esimenza" per la Società.

5.3 Analisi preliminare delle funzioni a rischio – Parte Speciale B

In via preliminare, le valutazioni dei "rischi reato 231" sono state condotte al fine di individuare quali, tra i diversi reati presupposto, presentino, per loro natura, un rischio significativo di commissione nelle funzioni aziendali operanti nella Società e, pertanto, siano da sottoporre successivamente a ulteriore e specifico approfondimento di analisi ex D. Lgs. 231.

Il rischio così evidenziato è considerato come "**rischio lordo**" ed è indipendente dalle misure di mitigazione o dei protocolli in atto.

Nella Parte Speciale B, sviluppata in forma tabellare, sono riportate le valutazioni di rischio preliminari eseguite nel corso del 2016 per ciascuno dei reati 231, sulla base di uno schema predefinito che evidenzia i reati previsti dal D. Lgs. 231 e le funzioni aziendali presenti nella Società.

5.4 Mappatura dei processi sensibili

In seguito all'Analisi preliminare ("Parte Speciale B"), per ciascuna delle classi dei reati 231 valutate preliminarmente con un livello di rischio lordo "significativo" (ovvero un livello di rischio superiore a "basso"), sono state effettuate le valutazioni di rischio più approfondite, focalizzando l'attenzione sui cosiddetti processi sensibili (vedi documento "Parte Speciale C"), ossia i processi nell'ambito dei quali sia più verosimile la commissione dei reati 231 focalizzando l'attenzione sui cosiddetti "processi strumentali", ossia i processi nel cui ambito ed in linea di principio potrebbero crearsi "strumenti" ovvero configurarsi "condizioni o mezzi" per la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.

Le valutazioni più approfondite e l'individuazione (eventuale) d'ipotesi d'intervento per la riduzione dei rischi sono riportate nella Parte Speciale C del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 della Società.

5.5 Misure di mitigazione o protocolli

Le misure di mitigazione o protocolli sono riportate nella Parte Speciale C e sono rappresentate daa presidi organizzativi e di controllo, i sistemi procedurali, i meccanismi di governance e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, i sistemi di deleghe, i flussi informativi, ecc. A titolo indicativo e non esaustivo, la Società fa ricorso alle seguenti misure di mitigazione e protocolli:

- Codice Etico,
- Organigramma Aziendale,
- Mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni dei requisiti minimi (competenze),
- Sistema dei poteri e delle deleghe,
- Sistema sanzionatorio del Modello di Organizzazione,
- Sistema procedurale interno,
- Monitoraggi periodici dell'OdV,
- Flussi informativi all'OdV e sistema delle segnalazioni all'OdV,
- Piani di formazione periodici.

5.6 Relazione rischio lordo, misure di mitigazione e rischio netto

Partendo da un rischio lordo, a seguito dell'applicazione dei protocolli, riportati nella Parte Speciale C, si perviene alla determinazione di un rischio residuo o "netto" come risultante della messa in opera dei progetti di trattamento dei rischi o delle attività di mitigazione.

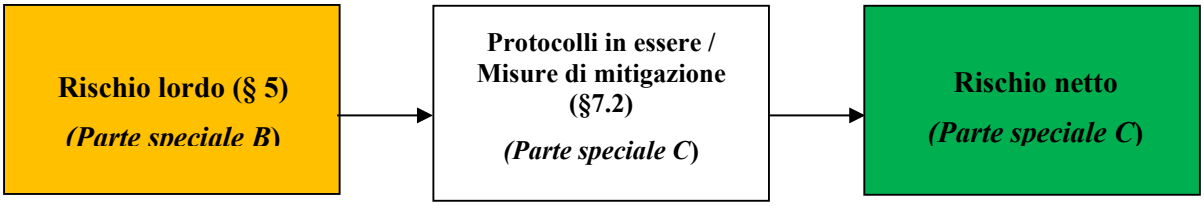

Il *livello del rischio netto o residuo* è connesso alla presenza di misure di mitigazione dei rischi o "protocolli" adeguate ed efficacemente attuate.

5.7 Misure di mitigazione o protocolli

Le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di governance e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc. A titolo indicativo e non esaustivo, Spezia Risorse fa ricorso o è intenzionata a ricorrere alle seguenti misure di mitigazione e protocolli:

- Codice Etico,
- Carta dei Servizi,
- Organigramma Aziendale,
- Mansionari (descrizione del ruolo) e descrizioni dei requisiti minimi (competenze),
- Sistema dei poteri e delle deleghe,
- Sistema sanzionatorio del modello organizzativo
- Regolamento interno
- Utilizzo di applicativi informatici ed emissione di documentazione finalizzate alla tracciabilità degli atti
- Sistema di accesso e di profilazione alle procedure informatiche
- Procedura per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie
- Comportamenti in qualità di incaricato di pubblico servizio
- Normativa cogente in ambito di tributi locali
- Procedura per l'affidamento per contratti di forniture servizi e lavori
- Gestione albo fornitori
- Procedura per la redazione del bilancio
- Rimborsi spese ai dipendenti e collaboratori assimilati
- Regolamento reclutamento personale
- Comportamenti nei confronti della pubblica amministrazione
- Predisposizione delle comunicazioni sociali, ai soci e ai terzi
- Indagini, verifiche comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione.
- Regolamento per il funzionamento del servizio cassa
- Monitoraggi periodici dell'OdV,
- Flussi informativi all'OdV e sistema delle segnalazioni all'OdV,
- Piani di formazione periodici.
- Protocollo Indagini, verifiche e comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione.

6 Parte Speciale B. Analisi preliminare delle funzioni a rischio

6.1 Valutazione del rischio lordo nelle funzioni aziendali

Sono state mappate le funzioni aziendali e a ognuna è stata attribuita una valutazione del rischio lordo di commissione di ogni reato inserito nel catalogo 231. La valutazione del rischio lordo è stata condotta sulla base dello studio del contesto aziendale, delle interviste svolte ai responsabili di funzione, sull'analisi della documentazione messa a disposizione dalla Società: i poteri e le deleghe assegnati, i modelli di contratti con clienti e fornitori, la documentazione societaria, il bilancio civilistico, le informative per i lavoratori e il personale esterno, la presenza o meno di procedimenti legali in merito ai reati 231.

Le valutazioni di rischio sono espresse in termini qualitativi, perché questa metodologia di valutazione è stata considerata la più idonea a rappresentare il livello di rischio per processo/reato in base alle informazioni a disposizione.

6.2 La strutturazione in forma tabellare

La parte speciale B è stata sviluppata in forma tabellare secondo lo schema qui riportato quale esempio:

codifica	Reato	Consiglio di Amministrazione	Presidente/Amministratore delegato	Area Operativa	Area Servizi Entrate	Area Amministrativi	Funzione A	Funzione B
1.1	**Concussione** (art. 317 c.p.)	A = rischio alto	MA= rischio medio alto	M = rischio medio	MB= rischio medio basso	B = rischio basso	NR = non realizza bile	NA = non applica bile

Nelle Parte Speciale B sono riportati i livelli di rischio preliminare, per ogni reato/funzione aziendale. Al fine di facilitare la lettura di un documento, complesso e articolato, sono stati utilizzati colori identificativi dei livelli di rischio. La chiave di lettura è descritta nel paragrafo successivo.

6.3 Gradi di valutazione "preliminare" dei Rischi Reato 231 – Rischio lordo

Rischio alto (A): alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i Destinatari ed eventi a rischio che si sono manifestati in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

Rischio medio – alto (M/A): alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i Destinatari e nessun evento a rischio che si è manifestato in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

Rischio medio (M): media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i Destinatari e nessun evento a rischio in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

Rischio medio (M/B): media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i Destinatari e nessun evento a rischio che si è manifestato in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, o ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

Rischio basso (B): bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i Destinatari e nessun evento a rischio in passato. Ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio e nessun precedente giudiziario nella storia della società.

Rischio non realizzabile (NR): reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati oppure nessun ruolo della funzione indicata nella conduzione dell'attività a rischio.

Rischio non applicabile (NA): non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto (quotazione in borsa, operatività su mercati azionari).

In ogni caso anche i rischi valutati a un livello basso (B) o non realizzabili (NR), sono stati tenuti in considerazione all'interno dell'intero Modello. In particolare nel Codice Etico sono stati inseriti comportamenti generali atti a prevenire la commissione dei reati 231.

7 Parte Speciale C - Mappatura dei processi sensibili – Approccio metodologico

7.1 Parte speciale C - La strutturazione tabellare

La Parte Speciale C è stata sviluppata in forma tabellare. Secondo lo schema qui riportato:

Codifica	Processo sensibile	Reato associabile	Modalità di commissione del reato	Funzione	Processo strumentale	Rischio lordo	Protocolli in essere / Misure di mitigazione	Rischio

Come accennato, la valutazione dei rischi dei processi sensibili si è basata sulla valutazione dei rischi in due momenti successivi:

- **il rischio lordo** (prima dell'applicazione delle misure di mitigazione o protocolli rintracciabile nella parte speciale B);
- **il rischio residuo o netto** (successivamente all'applicazione delle misure di mitigazione o protocolli adottati).

I rischi lordi (*"inherent risk*") sono quelli originati dalle specifiche attività svolte all'interno di un processo o di un'area aziendale indipendentemente dal sistema di controllo in essere o con l'applicazione delle procedure in vigore.

Si parla invece di rischio residuo o rischio netto (*"net risk*") in seguito all'applicazione di misure di mitigazione o protocolli mirati a mitigare il livello di rischio lordo.

Nella matrice espressa nella Parte Speciale C, nella colonna " rischio lordo", è stato considerato il livello più alto emerso nella fase di analisi riportata per singola funzione nella Parte Speciale B.

Nella colonna denominata "funzioni interessate" sono riportate tutte le funzioni risultate sensibili dall'analisi ed espresse nella Parte Speciale B a partire da rischio "medio-basso".

L'analisi dei potenziali comportamenti che possano portare alla commissione dei reati, con riferimento al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda, è stata descritta nella colonna "modalità di commissione del reato".

7.2 Rilevazione del sistema delle misure di mitigazione o dei protocolli in essere

La fase di rilevazione e progettazione del sistema di controlli finalizzata alla mitigazione dei rischi esistenti, sviluppata nella parte speciale C, prevede la valutazione del sistema di controlli preventivi esistente (o "protocolli"), con un suo eventuale adeguamento qualora fosse insufficiente o addirittura una costruzione ex novo laddove l'ente ne fosse sprovvisto. La parte speciale C è sviluppata anch'essa in forma tabellare.

Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire l'eliminazione o almeno la mitigazione del rischio di commissione dei reati, entro una soglia ritenuta "*bassa"*.

Il criterio di valutazione di un rischio residuo (così come definito nel successivo § 7.7) *basso* è rappresentato dalla presenza di un sistema di prevenzione (o mitigazione del rischio) tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente dal soggetto fisico che commette l'illecito.

7.3 Approccio metodologico adottato

La valutazione del livello di rischio reato nell'ambito dei processi aziendali si basa su un indicatore qualitativo, secondo la scala alto-medio-basso, che tiene conto di due fattori fondamentali:

- probabilità di accadimento = P

- vulnerabilità = V

Tale impostazione è finalizzata ad apprezzare il cosiddetto "rischio netto".

7.4 Probabilità di accadimento

Le valutazioni concernenti la probabilità di accadimento di un potenziale reato "presupposto" in uno specifico processo fanno riferimento alla frequenza (o numerosità) delle attività del processo stesso. Pertanto si considera, per esempio, una limitata probabilità di accadimento quando il processo a rischio non sia frequente e non solo perché sia improbabile in assoluto un comportamento illecito.

La probabilità di accadimento si valuta secondo una scala a tre valori: alto, medio e basso.

La **probabilità di accadimento** consiste nella frequenza effettiva o possibilità di svolgimento in azienda di un processo a rischio reato. In particolare i fattori considerati sono:

- Trattamento informatico (o manuale) delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- Volume delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- Ristrettezza del tempo di conduzione delle operazioni e delle transazioni a rischio;
- Numero delle persone implicate nelle operazioni e nelle transazioni a rischio (*segregation of duties*);
- Complessità delle operazioni e delle transazioni a rischio.

Probabilità di accadimento alta (PA)	**Processi ricorrenti**
Probabilità di accadimento media (PM)	**Processi ricorrenti ma con bassa periodicità**
Probabilità di accadimento bassa (PB)	**Processi occasionali**

7.5 Vulnerabilità

La vulnerabilità è valutata adottando una scala basata su tre valori:

- *"alta vulnerabilità",*
- *"media vulnerabilità",*
- *"bassa vulnerabilità".*

Livello di vulnerabilità: effettiva presenza e corretta adozione di misure preventive (protocolli) in termini di procedure, livelli di controllo e organizzazione interna.

Vulnerabilità alta (VA)	**Assenza o insufficienza di misure preventive (protocolli).**

Vulnerabilità media (VM)	**Parziale presenza di misure preventive (protocolli) o inefficace adozione delle stesse**
Vulnerabilità bassa (VB)	**Idonea presenza e adozione di misure preventive (protocolli).**

Il livello della vulnerabilità è connesso alla presenza di adeguate misure di mitigazione dei rischi o "protocolli" che sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di governance e gestione di ruoli / responsabilità / poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc.

Il livello di vulnerabilità è anche correlato alla gravità delle sanzioni in relazione alla commissione di ogni tipologia di reato presupposto.

Per esempio, nel caso di commissione di reati societari dove non sono previste sanzioni di tipo interdittivo e/o dove le sanzioni pecuniarie sono previste in maniera ridotta, il livello di vulnerabilità non è mai valutabile "alto".

7.6 Rischio netto quale risultante di vulnerabilità e probabilità di accadimento

La scala di valutazione complessiva del **rischio netto** utilizzata è basata su cinque livelli di valutazione e precisamente:

1. **Rischio netto alto**
2. **Rischio netto medio – alto**
3. **Rischio netto medio**
4. **Rischio netto medio – basso**
5. **Rischio netto basso**

La valutazione del rischio in una di queste cinque categorie deriva dai valori rilevati in relazione al "livello di vulnerabilità", secondo i criteri di valutazione concordati con il *management* della Società sulla base della valutazione delle misure di prevenzioni esistenti, da creare o in via di revisione.

In particolare, il livello di **rischio netto** è calcolato secondo la seguente tabella di evidenziazione dell'entità del rischio che evidenzia cinque gradi di valutazione del rischio in funzione del livello di vulnerabilità:

Rischio netto alto:
- *1 combinazione:* Probabilità alta/ vulnerabilità alta;
- *Situazione*: Possibili pregressi eventi a rischio e alta esposizione al rischio per mancanza oin sufficientza di misure di mitigazione (protocolli).

Rischio netto medio – alto:
- *2 combinazioni:* a) probabilità alta/ vulnerabilità media; b) probabilità media/ vulnerabilità alta;
- *Situazione:* alta esposizione al rischio per mancanza di sufficienti misure di mitigazione (protocolli).

Rischio netto medio:
- 3 combinazioni: a) probabilità alta/ vulnerabilità bassa; b) probabilità media/ vulnerabilità media; c) probabilità bassa/ vulnerabilità alta;

- *Situazione*: media esposizione al rischio per insufficienti misure di mitigazione (protocolli).

Rischio netto medio - basso:

- *2 combinazioni:* a) probabilità media / vulnerabilità bassa; b) probabilità bassa / vulnerabilità alta;
- *Situazione:* contenuta esposizione al rischio per la parziale presenza di misure di mitigazione efficaci ed efficacemente adottate (protocolli).

Rischio netto basso:

- *1 combinazione:* a) probabilità bassa/ vulnerabilità bassa.
- *Situazione:* bassa esposizione al rischio per la presenza di efficaci ed efficacemente adottate misure di mitigazione (protocolli).

7.7 Rappresentazione grafica

Ricorrendo a una rappresentazione grafica il livello di **rischio netto** è posizionabile all'interno della seguente tabella di evidenziazione dell'entità del rischio:

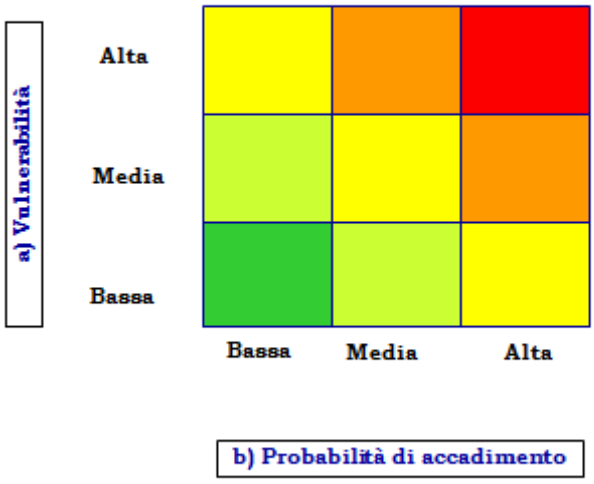

7.8 Valutazione del rischio basso o accettabile

Il rischio netto o residuo è valutato basso (e quindi *accettabile*), quando il livello di mitigazione del rischio di commissione del reato è tale (presenza di adeguate ed efficacemente attuate misure di mitigazione) che solo fraudolentemente possa essere commesso il reato in oggetto in violazione dei protocolli in essere.

7.9 Valutazione del rischio inaccettabile

Nel caso in cui la valutazione di accettabilità del **livello di rischio netto non sia ancora basso** (e quindi *inaccettabile*), per taluni dei processi sensibili, sono proposte delle ipotesi di miglioramento su cui la Società si impegna ad intervenire per potenziare il sistema di protocolli già in atto e, quindi, per ridurre il livello di rischio ad un livello ritenuto accettabile o basso.

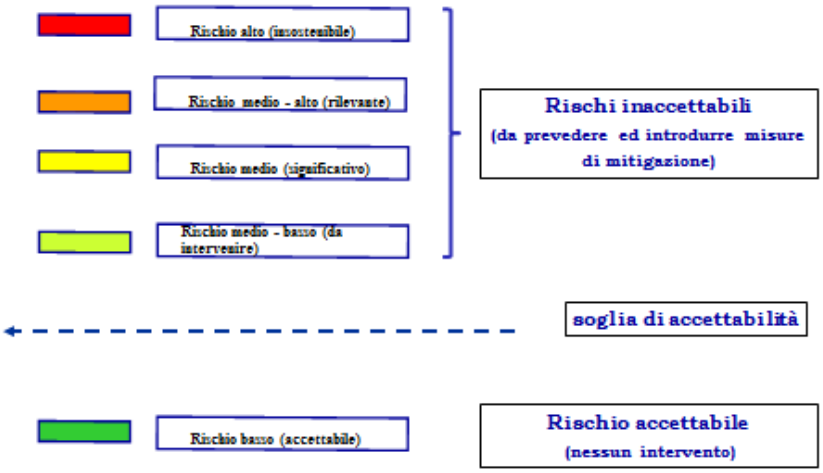

7.1 Valutazione del rischio accettabile secondo le Linee guida Confindustria

Si perviene a un rischio accettabile seguendo questo processo iterativo proposto dalle Linee Guida di Confindustria.

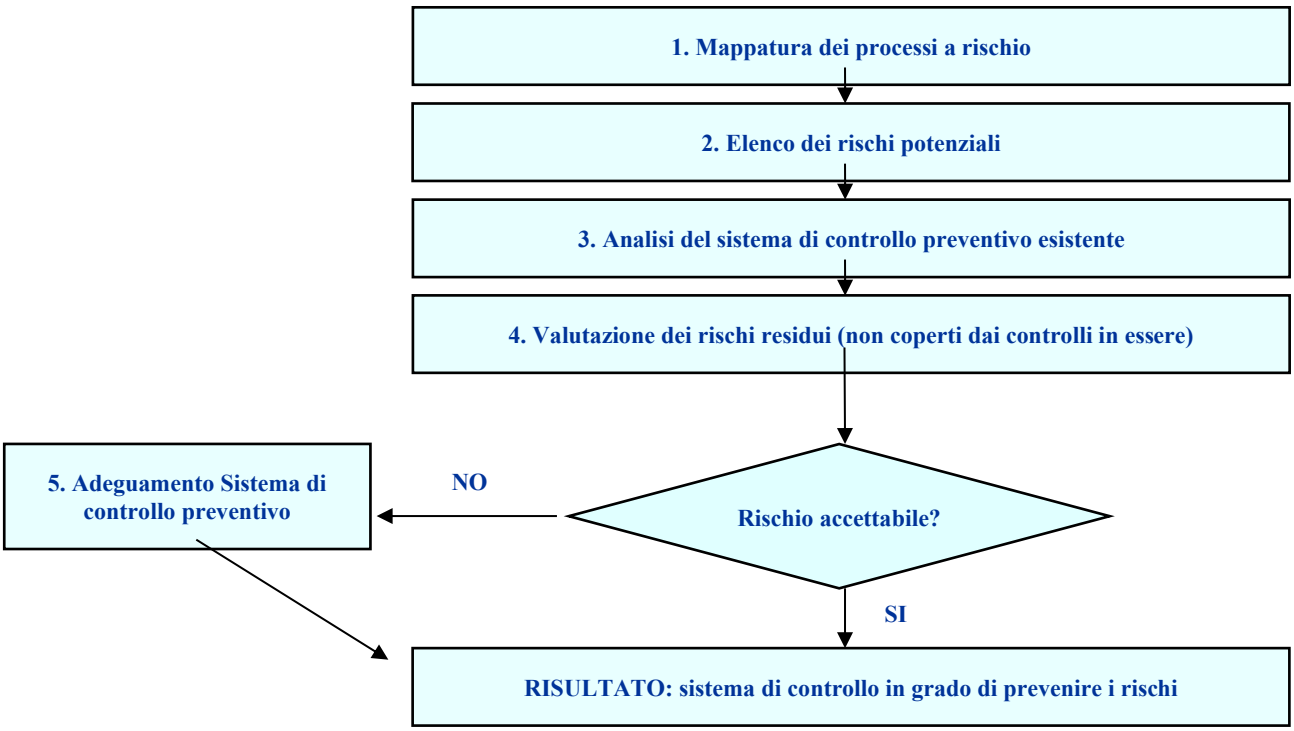

8 Glossario

Azienda: La Società nei suoi aspetti operativi, organizzativi e decisionali.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

Mappatura: rilevazione dei processi e dei ruoli aziendali che in via teorica potrebbero essere attività e attori della commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, adottato dalla Società.

Management: Dirigenti e responsabili di funzione.

Organismo di Vigilanza (anche "OdV"): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei desinari e al relativo aggiornamento.

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, societaria o di altra natura.

Processi aziendali sensibili: processi aziendali o attività della Società dove, per le loro caratteristiche, possono in via teorica realizzarsi i reati presupposto.

Protocolli: si tratta di procedure e misure atte a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Reati presupposto: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e da cui può derivare l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni amministrative.

Risk Assessment o rilevazione dei rischi: Fase successiva alla mappatura. Consiste nell'esame delle specifiche situazioni di rischio (possibili modalità e gravità della commissione dei reati) e valutazione della concreta idoneità delle procedure aziendali esistenti a prevenire la commissione dei reati.

Risk Management o gestione del rischio: Dato la possibilità che un evento occorra, l'intervento per la riduzione della probabilità di accadimento, la riduzione delle perdite conseguenti o la mitigazione degli effetti, il trasferimento della perdita a terzi (rivalsa nei confronti dei responsabili dei reati, fideiussioni a garanzia, assicurazioni, ecc.).

Società: Ente titolare del presente Modello.

* * * * * * *